# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 marzo 1967**

**che concede alla Repubblica federale di Germania un contingente tariffario per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(67/221/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 12 maggio 1966 e il telex del 9 febbraio 1967, con i quali la Repubblica federale di Germania ha richiesto, per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968, la concessione di un contingente tariffario di 2.300 tonnellate al dazio del 7 % per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c e della tariffa doganale comune, e compresi nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che i pesci in oggetto venivano importati dalla Repubblica federale di Germania, anteriormente al 1° gennaio 1962, al dazio del 7 %, mentre il dazio della tariffa doganale commune ammonta per tali pesci al 15 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

*(in tonnellate)*

| | 1961 | 1962 | 1963 | 1964/65 (1/4 — 31/3) | 1965/66 (1/4 — 31/3) | 1966/67 (3 trimestri 1/4 — 31/12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale importazioni: | 1.420 | 1.733 | 1.207 | 1.409 | 2.000 | 1.887 |
| — dalla C.E.E. | — | — | — | — | — | — |
| — dai paesi terzi | 1.420 | 1.733 | 1.207 | 1.409 | 2.000 | 1.887 |
| Esportazioni (1) | | | 194 | 1.047 | 817 | |
| | | | | 1964 | 1965 | 1966 |
| Produzione nazionale di naselli freschi | 38.626 | 32.594 | 24.228 | 27.904 | 28.222 | |
| di cui taglia I | | | 6.682 | 8.659 | 6.575 | 7.000 (stima) |

(1) Queste esportazioni verso l'U.E.B.L. riguardano altre taglie e qualità.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25, a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e degli orientamenti indicati nell'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente si propone in particolare di assicurare l'approvvigionamento della propria industria conserviera dei naselli, e il mantenimento, se non addirittura l'espansione, del consumo delle relative conserve, che costituiscono un alimento di largo consumo, a prezzi per quanto possibile bassi e costanti, e quindi di evitare l'aumento dei dazi applicabili in base alla propria tariffa doganale nazionale; che, nella fattispecie, detto approvvigionamento delle industrie suindicate

dello Stato membro richiedente non sembra tale da falsare fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza relative ai prodotti finiti, in quanto tali preparazioni (semi-conserve) e conserve sono prodotte e consumate quasi esclusivamente nella Repubblica federale di Germania, mentre l'industria conserviera degli altri Stati membri è dedita in genere alla produzione di altre varietà di conserve di pesce;

Considerando che, per quanto concerne il razionale sviluppo della produzione comunitaria, occorre tener conto che la Repubblica francese, praticamente il solo Stato membro possibile fornitore, e la cui produzione di naselli freschi o refrigerati è quasi raddoppiata negli ultimi 3 anni, ha dichiarato di essere in grado di fornire allo Stato membro richiedente un quantitativo di 600 tonnellate di naselli salati;

Considerando tuttavia che, dalla situazione sopra descritta, risulta che lo Stato membro richiedente incontra tuttora inconvenienti per i pesci in oggetto, inconvenienti che giustificano per il periodo contingentario in questione una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune; che inoltre tale deroga esercita un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che per la determinazione del volume contingentario occorre tener conto del fatto che appare ormai possibile, in un prossimo avvenire, il parziale approvvigionamento dello Stato membro richiedente sul mercato francese; che inoltre i dati statistici rivelano un aumento molto sensibile delle importazioni tedesche di naselli salati in provenienza dai paesi terzi e un aumento del fabbisogno dell'industria conserviera dal 1963; che, tenuto conto di tale aumento, si sarebbe potuto considerare adeguato per il 1967/1968 un volume di 2.300 tonnellate, ove non si fosse dovuto tener conto delle possibilità di forniture di naselli salati da parte della Repubblica francese; che sembra quindi opportuno limitare il contingente tariffario ad un volume di 1.700 tonnellate al fine di garantire un margine ragionevole alle forniture in provenienza dagli altri Stati membri e incoraggiare gli utilizzatori tedeschi ad adattarsi al pesce offerto dagli altri Stati membri;

Considerando che per la determinazione del dazio contingentario occorre tener conto della particolare situazione del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale; che, d'altro lato, si prevede che quest'ultima sarà portata a termine tra breve; che, in base a tali considerazioni, è opportuno che lo Stato membro richiedente compia uno sforzo pari al 30 % del divario fra il dazio nazionale in vigore anteriormente al 1° ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune; che per il prodotto cui si riferisce la presente decisione, lo Stato membro richiedente non si è richiamato a fatti tali da giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che su tale base il dazio in questione viene fissato nella misura del 9,4 %;

Considerando che, tenuto conto in particolare delle preoccupazioni addotte dallo Stato membro a sostegno della sua domanda, e delle nuove possibilità di fornitura da parte degli altri Stati membri, è opportuno facilitare a questi ultimi l'accesso al mercato tedesco mediante la sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Repubblica federale di Germania alle importazioni dagli altri paesi membri; che sembra pertanto opportuno subordinare la concessione di detto contingente tariffario alla condizione che lo Stato membro suindicato esoneri da dazio le importazioni in provenienza dalla Comunità;

Considerando che dalle informazioni raccolte, di cui le più importanti sono riportate nella presente decisione, non è stato possibile trarre indicazioni in base alle quali si possa concludere che la concessione di detto contingente tariffario nei limiti suddetti sarebbe tale da provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in oggetto;

Considerando che dalla suaccennata funzione dei contingenti tariffari si ricava che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per sopperire al fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni riesportazione allo stato naturale,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

Alla Repubblica federale di Germania viene concesso un contingente tariffario di 1.700 tonnellate, al dazio del 9,4 %, per le importazioni da paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di naselli, semplicemente salati, della voce ex 03.02 A I c 2 della tariffa doganale comune, destinati all'industria conserviera.

L'apertura del presente contingente tariffario è tuttavia subordinata alla condizione che

la Repubblica federale di Germania esoneri da dazio le importazioni in provenienza dalla Comunità, accompagnate da certificato di circolazione.

*Articolo 2*

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 marzo 1967**

**relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del Trattato**

(67/222/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la decisione della Commissione del 14 ottobre 1963 relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse (1),

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del Trattato (2),

Considerando che, conformemente alla decisione del 14 ottobre 1963, le medie aritmetiche dei prelievi agricoli devono essere fissate per ogni trimestre dell'anno civile; che le circostanze esistenti all'atto dell'adozione della decisione del 21 dicembre 1964 non sono cambiate; che conviene fissare le medie aritmetiche dei prelievi agricoli, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1967 incluso seguendo i criteri ritenuti nella decisione sopracitata di cui, in conseguenza, sono da cambiare soltanto gli allegati,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

Gli allegati alla decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del Trattato sono sostituiti dagli allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

Tutti gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

(1) GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.
(2) GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 57/65.